RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-25/91 *

I — Antefatti e procedimento

a) *Sfondo normativo*

1. A norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), la Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario alle azioni intraprese, fra l'altro, nel campo della ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca.

2. A norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86, entro e non oltre il 30 aprile 1987 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un programma pluriennale di orientamento (per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1991), relativo, in particolare, alla loro flotta da pesca. All'art. 2 dello stesso regolamento è precisato che questo programma consiste in un complesso di obiettivi, accompagnato da un inventario dei mezzi necessari per la loro realizzazione, che consenta di orientare, in una prospettiva globale di carattere duraturo, lo sviluppo del settore della pesca.

3. Il programma spagnolo è stato approvato con decisione della Commissione 11 dicembre 1987, 88/149/CEE, relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) (GU L 70, pag. 27) presentato dalla Spagna conformemente al soprammenzionato regolamento (CEE) n. 4028/86, emendata con decisione della Commissione 9 febbraio 1990, 90/108/CEE (GU L 66, pag. 27).

4. A norma dell'art. 6 del titolo II del regolamento (CEE) n. 4028/86:

«1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti di investimento materiale (...) privati, relativi all'acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca.

2. Per poter beneficiare di un contributo, i progetti di cui al paragrafo 1 devono:

a) rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2 (...)

b) (...)

c) (...)».

* Lingua processuale: lo spagnolo.

5. A norma dell'art. 8, n. 2 di detto regolamento:

«2. Il contributo di cui all'articolo 6 è concesso, in via prioritaria, ai progetti relativi all'acquisto o alla costruzione di navi:

a) sulle quali il proprietario maggioritario è imbarcato come comandante e che sostituiscono navi di età superiore a 15 anni;

b) destinate a sostituire navi perdute accidentalmente o a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiate, distrutte o ritirate definitivamente dall'attività di pesca nella Comunità».

6. Le domande di contributi finanziari comunitari relative ai progetti di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 4028/86 sono presentate alla Commissione tramite lo Stato membro interessato, una volta ottenuto il parere favorevole di questo, in base alle precedenze dei programmi pluriennali di orientamento.

7. A norma dell'art. 35 del regolamento soprammenzionato:

«1. Previa consultazione del comitato, la Commissione decide:

a) due volte all'anno, in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III, e IV; la prima decisione deve essere presa entro il 30 aprile e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente; la seconda decisione deve essere presa entro il 31 ottobre e vertere sulle domande presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso;

b) (...)

2. In deroga al paragrafo 1, nel 1987 la Commissione decide una sola volta in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III e IV. La decisione deve essere presa entro il 31 dicembre e vertere sulle domande presentate entro il 15 maggio dello stesso anno.

3. Le decisioni in materia di contributi sono notificate allo Stato membro interessato nonché ai beneficiari dei progetti di cui ai titoli II, IV e VIII».

8. A norma dell'art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86:

«1. Le domande di contributo che non abbiano potuto beneficiare di quest'ultimo a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono riportate una sola volta all'esercizio finanziario successivo».

9. A norma dell'art. 44 del regolamento soprammenzionato, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette, per tutta la durata dell'intervento comunitario, alla Commissione ed a sua richiesta, tutti i documenti giustificativi e

tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. A norma dell'art. 45 del regolamento di cui trattasi, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziarie a norma del regolamento stesso.

b) *Antefatti*

10. Il 30 ottobre 1987, la Commissione riceveva una domanda di contributo finanziario comunitario presentata dalla Pesqueras Echebastar SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (in prosieguo: la «Echebastar»), per la costruzione di un peschereccio. L'amministrazione spagnola attribuiva al progetto un grado di precedenza 3 (su una scala che va dall'1 al 5) in relazione alla sua adeguatezza al pluriennale programma spagnolo di orientamento approvato con la soprammenzionata decisione 88/149/CEE.

11. Il 22 novembre 1989, la Commissione informava la Echebastar che il progetto non aveva potuto ottenere il contributo finanziario comunitario per il motivo che «gli stanziamenti di bilancio disponibili per il finanziamento dei progetti del 1989 erano insufficienti».

12. Con lettera del 30 novembre 1989, inviata alla Commissione, la Echebastar, richiamandosi all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 4028/86, precisava di aver ritirato dalla pesca tre natanti, cioè il «Beti-alai» di 989 TSL in seguito a naufragio, il «Goizaldi» di 266,87 TSL, del pari in seguito a naufragio, ed il «Beti Campolibre» di 108,6 TSL e che il progetto presentato riguardava una nave per la pesca del tonno destinata a sostituire le navi ritirate. Di conseguenza il progetto avrebbe dovuto avere precedenza assoluta. La Echebastar aggiungeva che, a seguito di quanto disposto dall'art. 37, n. 1, del regolamento di cui sopra, in caso di rigetto della domanda essa aveva diritto al riporto della stessa alla prima ripartizione dell'esercizio successivo, da effettuarsi entro il 30 aprile 1990.

13. Il 12 febbraio 1990 le autorità spagnole precisavano alla Echebastar, in primo luogo, che essa faceva valere, a sostegno della pretesa precedenza da parte sua, dei diritti derivanti da natanti non affondati al 100%, diritti che le erano stati ceduti, e, in secondo luogo, che il progetto era stato tenuto in riserva per l'esercizio 1990 e che si sarebbe potuto rispondere alla loro domanda in occasione di una delle due possibili decisioni.

14. Con lettera del 15 maggio 1990 inviata alla Commissione, la Echebastar, richiamandosi all'art. 35 del regolamento, dichiarava che «la decisione che la Commissione deve adottare non può più essere ritardata e che essa è ora obbligata a pronunciarsi (...) entro il 30 aprile» sul progetto in data anteriore al 1989. La Echebastar attirava inoltre espressamente l'attenzione sul n. 3 di detto art. 35 e chiedeva che le fosse comunicata la decisione adottata a proposito del progetto.

15. Il 17 maggio 1990 la Commissione rispondeva alla Echebastar, precisando fra l'altro, che il progetto di quest'ultima era all'esame e che «una decisione al riguardo sarà adottata al più tardi il 31 ottobre 1990 e sarete informati di essa il più rapidamente possibile».

16. Con lettera del 20 settembre 1990, ricevuta dalla Commissione il 2 ottobre

seguente, la Echebastar formulava, a norma dell'art. 175 del Trattato CEE, la richiesta di agire in vista dell'esperimento di un ricorso per carenza contro la Commissione per non essersi quest'ultima pronunciata sulla domanda di concessione di un contributo finanziario, trasgredendo il disposto dell'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86.

17. Una volta avute a disposizione, alla fine di novembre del 1990, tutte le informazioni fornite, in particolare, dal Regno di Spagna a norma dell'art. 2 della decisione 88/149/CEE, la Commissione consultava, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, il comitato permanente per le strutture della pesca e adottava il 20 dicembre 1990 le decisioni di concessione. A norma del n. 3 di detto articolo, queste decisioni venivano notificate agli Stati membri interessati come pure ai beneficiari. Il risultato complessivo della concessione del contributo finanziario comunitario nel settore della pesca veniva pubblicato il 5 febbraio 1991 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU C 29, pag. 2). Per quanto riguarda i progetti che possedevano i requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, ma che non erano stati accolti a causa dell'esaurimento degli stanziamenti di bilancio, gli interessati venivano avvertiti dalla Commissione di tale situazione. Così, con lettera 18 dicembre 1990, ricevuta dalla Echebastar il successivo 21 gennaio 1991, la Commissione, ricordando la propria lettera del 17 maggio 1990, informava la Echebastar che «(...) il vostro progetto non ha potuto fruire di detto contributo per la seguente ragione: gli stanziamenti di bilancio disponibili per il 1990 erano insufficienti».

c) *Procedimento*

18. Il ricorso della Echebastar è stato depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1991.

19. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

20. La Corte, con provvedimento 13 maggio 1992, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

II — Conclusioni delle parti

21. La *Echebastar* conclude nell'atto introduttivo che la Corte voglia:

«1) Dichiarare ricevibile il presente ricorso per carenza proposto contro la Commissione delle Comunità europee per aver omesso di pronunciarsi sulla concessione alla società Pesquerias Echebastar SA del contributo finanziario comunitario chiesto a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, per un progetto di costruzione di una nave frigorifera per la pesca del tonno recante il n. ES/0493/90/02 (ex ES/0357/89/01); la procedura contemplata dall'art. 175 del Trattato CEE è stata infatti ritualmente seguita ed i requisiti prescritti per la proposizione di un ricorso del genere ricorrono nel presente caso;

2) dichiarare che la carenza della Commissione delle Comunità europee è avvenuta in violazione del Trattato CEE, ai sensi degli artt. 175 e 176 del Trattato stesso, in quanto comporta la trasgressione degli artt. 6-8, 35, n. 1, lett. a), e 37, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, la

trasgressione dei principi generali del diritto comunitario (principio della certezza del diritto e principio del legittimo affidamento), la lesione del principio della gerarchia delle norme giuridiche, l'errore di fatto e di diritto, l'insufficienza di fondamento giuridico, come pure l'inosservanza di forme sostanziali e lo sviamento di potere;

3) imporre, come provvedimento necessario a norma dell'art. 176, primo comma, del Trattato CEE, alla Commissione delle Comunità europee di concedere immediatamente alla società Pesquerias Echebastar SA il contributo finanziario comunitario di 195 650 000 PTA, chiesto nel citato progetto di costruzione n. ES/0493/90/02 (ex ES/0357/89/01);

4) accertare, a norma del combinato disposto dell'art. 176 secondo comma, dell'art. 178 e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, il diritto della società Pesquerias Echebastar SA ad essere risarcita, in conformità ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, dei danni che le sono stati causati dalla mancata adozione di una decisione da parte della Commissione e ciò per un importo sufficiente a porre rimedio alle conseguenze negative della carenza di cui si fa carico alla convenuta;

5) condannare la convenuta alle spese».

Nella replica la Echebastar conclude che la Corte voglia dichiarare:

«1) La fondatezza e la ricevibilità del presente ricorso per carenza contro l'omissione e la mancanza di una decisione da parte della Commissione CEE poiché la previa diffida contemplata dall'art. 175, secondo comma, del Trattato CEE è stata formulata nel termine prescritto e la Commissione ha omesso di adottare la decisione corrispondente il 30 aprile 1990, essa ha del pari lasciato passare il termine del 31 ottobre 1990 e non ha notificato alla ricorrente, nel termine di due mesi a partire da detta diffida (2 ottobre 1990), alcuna comunicazione, notifica od altro atto per definire la propria posizione.

2) La mancata adozione di una decisione da parte della Commissione, anche dopo il termine di due mesi che va dal 2 ottobre 1990 al 2 dicembre 1990, giacché la comunicazione del 18 dicembre 1990 non è una decisione e non definisce l'opposizione della Commissione, in quanto proroga la situazione di attesa e fa valere un'inesistente mancanza di fondi, come dimostrano i dati che la Commissione stessa ha fornito al Consiglio ed al Parlamento (terzo prospetto dell'allegato IV all'accluso allegato 3).

3) L'evidente inosservanza dei termini "entro" i quali le decisioni contemplate dall'art. 35, n. 1, lett. a), devono essere adottate, intendendosi con ciò che la Commissione può adottare la propria decisione prima, ma non dopo la sca-

denza di detti termini, se non vuole trasgredire detta norma.

4) La mancata applicazione e il mancato riconoscimento da parte della Commissione dei casi concreti e limitati in precedenza stabiliti dall'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86 per i progetti di costruzione del titolo II del regolamento stesso, il che ha causato una discriminazione evidente, in contrasto con gli artt. 7 e 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE, fra i produttori come pure fra i beneficiari di aiuti, i quali ricevono una decisione formale a norma dell'art. 189 del Trattato, ed i titolari di progetti riportati, i quali ricevono unicamente una semplice lettera di informazione, che non definisce la posizione della Commissione.

5) L'esigenza di dichiarare che l'astensione della Commissione è avvenuta in ispregio del Trattato CEE, ai sensi degli artt. 175 e 176, giacché essa è in contrasto con gli artt. 6-8, 35, n. 1, lett. a), e 35, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, in quanto è viziata da trasgressione dei principi generali del diritto comunitario (principio di non discriminazione, quello della certezza del diritto, quello del legittimo affidamento e quello della gerarchia delle norme giuridiche), da errore di fatto e di diritto, da insufficienza di fondamento giuridico, da inosservanza di forme sostanziali e da sviamento di potere.

6) Di conseguenza, tra i provvedimenti necessari a norma dell'art. 176, primo comma, del Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee deve essere invitata ad attribuire immediatamente alla Pesquerias Echebastar SA il contributo finanziario comunitario di 195 650 000 PTA, chiesto nell'ambito del soprammenzionato progetto di costruzione n. ES/0493/90/02 (ex ES/0357/89/01), giacché il fatto di non aver preso alcuna decisione nonché il rifiuto di attribuire il contributo col pretesto della mancanza di stanziamenti disponibili erano illegittimi, dal momento che detti stanziamenti esistevano ed erano a disposizione della Commissione.

7) In conformità ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, l'esigenza di riconoscere, a norma del combinato disposto dell'art. 176, secondo comma, dell'art. 178 e dell'art. 215, secondo comma del Trattato CEE, alla società Pesquerias Echebastar il diritto di essere risarcita dei danni ad essa causati dall'astensione e dalla carenza della Commissione, e ciò per l'importo di 42 064 750 PTA che, salva restando la decisione che la Corte adotterà, riteniamo sufficienti, come interessi legali, per compensare le conseguenze negative dell'astensione di cui è causa.

8) Condannare la convenuta alle spese»;

ed inoltre ammettere la prova, da parte della Echebastar, che il progetto di cui trattasi:

«rientra pienamente nei piani pluriannuali di organizzazione della pesca della Spagna e che

la Commissione disponeva di stanziamenti di bilancio sufficienti nel 1989 e nel 1990»

mediante:

«1) Inserimento nel fascicolo di causa dei documenti allegati all'atto introduttivo e alla replica.

2) Comunicazione da parte della Commissione di attestati che indichino gli stanziamenti di bilancio legittimamente stabiliti a norma dell'art. 40, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, per il periodo dal 1987 al 1991 e per ciascuno degli esercizi di tale periodo, con indicazione dei singoli contributi concessi, della somma attribuita, delle cause di precedenza, con la loro classificazione e la loro valutazione a norma dell'art. 8, n. 2, del soprammenzionato regolamento e delle rimanenze esistenti alla fine di ciascun esercizio.

3) Indicazione da parte della Commissione dei motivi della concessione di contributi nel 1990 a progetti di costruzione di natanti aventi un grado di precedenza meno elevato e corrispondenti a ritiri per naufragio inferiori in percentuale a quelli fatti valere nel nostro progetto».

22. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

«1) Per quanto riguarda la *domanda principale*:

dichiararla *irricevibile* per i seguenti motivi:

in primo luogo: perché la richiesta previa di agire non è stata effettuata tempestivamente;

in secondo luogo: perché la presa di posizione è avvenuta non appena la Commissione è stata in grado di adempiere l'obbligo impostole dalla normativa, cioè assicurarsi previamente della conformità delle domande al piano di orientamento;

in terzo luogo: perché, pur non essendo stato rispettato il termine stabilito dall'art. 35, la presa di posizione è avvenuta prima della scadenza del termine di due mesi a partire dalla diffida ad agire, se questa fosse stata formulata al momento giusto;

in subordine, pronunciare il *non luogo* a procedere per mancanza di oggetto della causa, dato che l'atto di cui si chiede l'adozione è stato adottato e trasmesso alla ricorrente prima che il ricorso fosse proposto;

2) per quanto riguarda le *domande accessorie*: dichiararle irricevibili e, in subordine, respingerle;

3) condannare la ricorrente alle spese».

Nella controreplica la Commissione aggiunge che la Corte voglia:

«dichiarare inammissibile il nuovo oggetto, i nuovi motivi e le nuove conclusioni formulati nella replica, relativi alla legittimità della presa di posizione della Commissione o delle decisioni di concessione del contributo adottate nell'ottobre e nel dicembre del 1990».

A proposito dell'offerta di prove, la Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare: che le prove richieste sono pertinenti unicamente nell'ambito di un ricorso d'annullamento, non già in quello di un ricorso per carenza; che i soli dati rilevanti sono quelli dell'esercizio 1990.

III — Sintesi dei motivi e degli argomenti delle parti

23. Nell'atto introduttivo la *Echebastar* chiede anzitutto, basandosi sull'art. 175 del Trattato, che si accerti che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi, trasgredendo il Trattato. La Echebastar chiede poi che la Corte dichiari che, a norma degli artt. 6-8 e 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, essa aveva diritto al contributo finanziario comunitario per il progetto di costruzione di una nave frigorifera per la pesca del tonno. In terzo luogo, la Echebastar chiede, a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, il risarcimento dei danni recatile da tale carenza della Commissione.

Sul ricorso per carenza

24. La Echebastar assume che la sua lettera del 20 settembre 1990 è una richiesta di agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato che, pervenuta alla Commissione il 2 ottobre seguente, fa decorrere il termine di due mesi, contemplato da detto comma, che è scaduto il 2 dicembre 1990. A tale data la Commissione non aveva ancora adottato la decisione pur avendo l'obbligo, in primo luogo, in base al chiaro e tassativo disposto dell'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86, di adottarla e, in secondo luogo, di notificarla alla Echebastar, a norma del terzo comma di tale articolo. La Echebastar aggiunge che la lettera della Commissione in data 18 dicembre 1990 non può essere considerata una decisione formale della Commissione, giacché non costituirebbe «una presa di posizione, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, una risposta ad una diffida, che non contesta né conferma l'asserita carenza e non rivela in alcun modo l'atteggiamento dell'istituzione da cui proviene sulle azioni che le era stato chiesto di intraprendere» ai sensi della sentenza della Corte 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 1513). A parte ciò, il contenuto di detta lettera è identico a quello già ricevuto dalla Echebastar per tre volte. Secondo la Echebastar, la lettera della Commissione in data 18 dicembre 1990 non è una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato, giacché essa non fa che rinviare ad una data ulteriore l'adozione di una decisione sul progetto di cui trattasi.

25. Secondo la Echebastar, si deve distinguere fra «sovvenzioni» e «contributo finanziario comunitario». In proposito, è opportuno ricordare il secondo ed il terzo

'considerando' del regolamento (CEE) n. 4028/86:

«considerando che il proseguimento delle azioni di miglioramento delle strutture del settore in causa è indispensabile ai fini dello sviluppo della politica comune della pesca e rappresenta uno dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39, n. 1, lettere a), b) e c), del Trattato; che l'azione strutturale intesa a conseguire tale miglioramento deve quindi essere basata su principi e criteri comunitari;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di raggruppare le varie azioni strutturali in un quadro regolamentare unico, valido per un periodo di durata sufficiente a consentire l'instaurazione di una politica stabile e duratura; che è quindi opportuno prevedere anche per tali azioni un sostegno finanziario della Comunità iscritto nell'ambito di un pacchetto pluriennale».

La Echebastar ne deduce, nella replica, che il Consiglio ha definito il «miglioramento delle strutture del settore» come, fra l'altro, uno dei mezzi per raggiungere in tale settore gli scopi della politica agricola comune sanciti dall'art. 39 del Trattato CEE, il che fa sì che i «contributi finanziari comunitari» contemplati dal regolamento (CEE) n. 4028/86 non siano semplici «sovvenzioni», bensì aiuti come quelli che gli artt. 42 e 43 del Trattato CEE consentono al Consiglio di autorizzare per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali ovvero nell'ambito di programmi di sviluppo economico. Giacché, ai sensi del primo visto del regolamento (CEE) n. 4028/86, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato tale normativa «visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43», la Commissione non può alterare la reale natura strutturale e comunitaria di tali aiuti.

Pertanto, l'interpretazione data dalla Commissione al termine «può», di cui all'art. 6, n. 1 di detto regolamento, non è accettabile giacché, in particolare in considerazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, questo termine assume un carattere imperativo, non già facoltativo. Se infatti il Consiglio potesse attribuire alla Commissione delle «competenze d'esecuzione», quest'ultima sarebbe tenuta ad attribuire i contributi finanziari comunitari. Dato che l'art. 40, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86 ha contemplato, dal 1987 al 1991, una spesa complessiva di 800 milioni di ECU per realizzare le azioni considerate dal regolamento, l'attribuzione dell'aiuto comunitario è obbligatoria per la Commissione quando, per le azioni contemplate dal titolo II del regolamento soprammenzionato, sussistano i prescritti presupposti. Questi presupposti sono: a) che il progetto corrisponda a quanto previsto dagli artt. 6, n. 2, e 8, n. 1; b) che il progetto sia stato presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato, col parere favorevole dello stesso, in base ai programmi pluriennali di orientamento; c) che il progetto abbia diritto alla precedenza di cui all'art. 8, n. 2; d) che la dotazione quinquennale di 800 milioni di ECU, in ragione di una media di 160 milioni di ECU all'anno, non sia stata esaurita.

26. In base a queste considerazioni la Echebastar aggiunge, sempre nella replica, che, a quanto risulta, nel 1990 la Commissione ha adottato una sola decisione, con cui sono stati investiti 82 milioni di ECU. Dato che i

mezzi non sono illimitati, spetta alla Commissione dimostrare che questo denaro è stato investito nelle azioni comunitarie programmate, giacché, in caso contrario, dovrebbero considerarsi trasgredite le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 in materia finanziaria.

Spetta quindi alla Commissione provare che la dotazione finanziaria comunitaria era conforme all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che i contributi concessi sono andati a progetti chiaramente prioritari ai sensi dell'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento e che i progetti non prioritari o con un grado di precedenza inferiore sono stati rinviati.

La Echebastar sostiene ancora che, poiché l'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86 stabilisce le cause di precedenza, solo le domande prioritarie hanno diritto al contributo comunitario. Se ogni anno questo complesso di progetti prioritari viene accolto, si potrà allora dar seguito agli altri progetti aventi un grado di precedenza inferiore ai sensi di detto articolo. Perciò la Commissione, in ciascuna delle due decisioni annuali indicate nell'art. 35, n. 1, deve nominare tutti i progetti, indicando le cause di precedenza o di esclusione.

27. Ne deriva, secondo la Echebastar, che le persone le cui domande non siano state accolte hanno il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte e di ricevere inoltre le opportune informazioni in proposito. Così la comunicazione della Commissione agli interessati le cui domande non siano state accolte a causa dell'esaurimento degli stanziamenti disponibili, significa nel contempo che le domande corrispondono a quanto prescritto dagli artt. 6-8 del regolamento (CEE) n. 4028/86, e che esse non sono state accolte solo per mancanza di stanziamenti disponibili.

Orbene, la Echebastar rileva che la Commissione ha omesso di comunicarle l'esistenza di una precedenza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e l'utilizzazione piena e puntuale degli 800 milioni di ECU contemplati dall'art. 40 del regolamento stesso. Il semplice riporto delle domande non dispensa la Commissione dal motivare le precedenze assegnate. Se la domanda della Echebastar possedeva tutti i requisiti prescritti sia nel 1989, sia nel 1990, cosa che la Commissione ha ammesso per iscritto, quest'ultima si contraddice quando sostiene che, nell'ottobre del 1990, non disponeva di «dati degni di fede ed esatti».

28. La Echebastar osserva che, in conformità all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, le decisioni sono, fra l'altro, notificate «ai beneficiari dei progetti». Questa terminologia implica che la notifica sia inviata tanto «ai beneficiari di contributi», quanto «ai beneficiari dei progetti» non accolti. La lettera della Commissione in data 18 dicembre 1990 non è né una risoluzione, né una decisione e non contiene alcuna motivazione eccetto quella secondo cui il progetto possedeva tutti i prescritti requisiti per la concessione di un contributo, ma, in mancanza di stanziamenti, la domanda era stata riportata all'esercizio seguente. Questa lettera non consente di adire la Corte a norma dell'art. 173 giacché non è una «decisione presa nei suoi confronti» ed inoltre non vi è alcun modo di conoscere, data la natura laconica della comunicazione complessiva pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il contenuto e la motivazione delle decisioni adottate nei confronti di altri.

29. La Echebastar espone poi i motivi per i quali l'atteggiamento della Commissione è in contrasto col Trattato.

30. Anzitutto la Commissione si è astenuta dall'adottare una decisione entro il termine stabilito dal Consiglio nell'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86. Dato che la domanda della Echebastar era giunta alla Commissione il 13 gennaio 1988, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere entro il 31 ottobre 1988, cosa che essa non ha fatto. A parte ciò, a tutt'oggi la Echebastar non è destinataria di una decisione del genere. Orbene, il regolamento (CEE) n. 4028/86 attribuisce ai titolari di un progetto concreto «d'investimento materiale (...) relativo (...) alla costruzione» di un peschereccio che possieda i requisiti di cui agli artt. 6, n. 2, e 8, n. 1, del regolamento stesso e che possa rientrare nei casi di precedenza indicati nell'art. 8, n. 2, un vero e proprio diritto a che la Commissione attribuisca loro il contributo finanziario comunitario sugli stanziamenti contemplati dall'art. 40, n. 2, e nella forma e alle date stabilite imperativamente dall'art. 35, con l'obbligo per essa di notificare le «decisioni di contributo finanziario» tanto agli Stati membri interessati, quanto ai «beneficiari dei progetti».

31. D'altro canto la Commissione ha trasgredito all'art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86. Il contenuto della lettera della Commissione in data 22 novembre 1989, infatti, si riferisce implicitamente a detto articolo 37, n. 1, il che ha attribuito al destinatario la legittima aspettativa a che la domanda fosse presa in considerazione nel 1990. Ciò a maggior ragione in quanto il progetto ha soddisfatto tutte le condizioni e, a norma dell'art. 40 del regolamento, la spesa è stata di 800 milioni dal 1987 al 1991. Non avendo adottato una decisione sul progetto della Echebastar durante tale esercizio 1990, la Commissione ha trasgredito il diritto comunitario. D'altro canto, una delle decisioni adottate nel dicembre del 1990 con cui è stato concesso un contributo finanziario al progetto di un concorrente non ha rispettato il principio della precedenza stabilita dal regolamento (CEE) n. 4028/86.

32. La Echebastar ritiene poi che l'astensione della Commissione trasgredisca il principio della gerarchia delle norme giuridiche. Il regolamento (CEE) n. 4028/86, che è stato adottato dal Consiglio, ha un livello superiore che la Commissione dovrebbe rispettare imperativamente, pronunciandosi formalmente e ufficialmente entro il termine prescritto dal regolamento. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia, Racc. pag. 101; 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455; 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione /Regno Unito, Racc. pag. 419; 27 marzo 1990, causa C-10/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1229), la Echebastar sostiene che ammettere il contrario rischia di erigere l'inosservanza del diritto a norma di interpretazione, posizione che la Corte ha respinto. Perciò non è consentito alla Commissione lasciare inapplicato il regolamento (CEE) n. 4028/86 trascurando i termini imperativi contemplati. A parte ciò e in ogni caso, imponendo nuove esigenze per l'attribuzione di aiuti a domande conformi a tutte le prescrizioni e semplicemente riportate all'esercizio seguente, e facendo attendere indefinitamente la Echebastar, la Commissione ha modificato il regolamento (CEE) n. 4028/86. La Commissione non si è limitata a dare applicazione agli artt. 6-8 e 35 di detto regolamento, ma ha innovato rispetto a quest'ultimo, il che è in contrasto con il principio della gerarchia delle norme.

33. Secondo la Echebastar, la carenza di cui si fa carico alla Commissione è viziata da un duplice errore. L'errore di fatto consiste nella circostanza che la Commissione ritiene di poter mantenere indefinitamente in sospeso il termine contemplato dall'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86. Richiamandosi alla sentenza 1° luglio 1965 (cause 106/73 e 107/63, Toepfer/Commissione, Racc. pag. 497), la Echebastar sostiene che il danno causato dal fatto che la Commissione ha erroneamente omesso di statuire entro il termine stabilito dev'essere posto a carico della stessa. L'errore di diritto consiste nel fatto che la Commissione ha ritenuto che, malgrado l'art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86 e mentre il 22 novembre 1989 essa aveva annunciato per iscritto alla Echebastar che il suo progetto non poteva fruire del contributo finanziario comunitario perché «gli stanziamenti di bilancio disponibili per il finanziamento dei progetti del 1989 erano insufficienti», essa potesse lasciar trascorrere l'intero esercizio 1990 senza adottare alcuna decisione sul progetto della Echebastar, e ciò benché nella lettera del 17 maggio 1990 sia precisato che «una decisione sarà adottata al più tardi il 31 ottobre 1990».

Agendo in questo modo la Commissione ha trasgredito i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte e invocabili in un ricorso per carenza giacché fanno parte del diritto comunitario (sentenze 3 maggio 1978, causa 112/77, Töpfer/Commissione, Racc. pag. 1019; 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento, Racc. pag. 1731; 21 settembre 1983, cause da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a./Germania, Racc. pag. 2633).

34. La Echebastar sostiene ancora che la carenza della Commissione costituisce inosservanza di forme sostanziali. Le inosservanze consistono anzitutto nella mancata adozione delle decisioni prescritte dall'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86, tanto nel 1988, quanto il 31 ottobre 1990 o il 30 aprile 1991. Vi è poi un'inosservanza costituita dalla notifica delle decisioni formali ai soli beneficiari di contributi, mentre i beneficiari dei progetti riportati hanno ricevuto una semplice lettera di informazione non impugnabile. L'inosservanza delle precedenze stabilite dall'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86 costituisce una terza trasgressione. Una quarta è quella della mancata notifica di un rapporto di precedenza fra domande accolte e domande respinte. Infine, vi è la trasgressione costituita dalla mancata applicazione dell'art. 40, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86, in quanto gli stanziamenti ivi contemplati non sono stati attribuiti fino ad esaurimento nelle varie annualità.

35. Del resto, la carenza di cui si fa carico la Commissione configura del pari uno sviamento di potere, giacché essa è rimasta senza pronunciarsi al termine dei due mesi stabiliti dall'art. 175, secondo comma, del Trattato e ha quindi rifiutato di adottare una decisione che gli artt. 35 e 37 del regolamento (CEE) n. 4028/86 le impongono di adottare. La Commissione è soggetta ad una competenza vincolata quando decide a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86. Essa deve infatti provvedere due volte l'anno. Per giunta, la Commissione non è vincolata unicamente nella prima fase, consistente nell'esaminare «se le domande presentate soddisfino le condizioni poste dal regolamento», ma anche nella seconda fase della procedura, giacché deve applicare le indicazioni e le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. a), b) e c), e 2, e quelle dell'art. 8, n. 2, che riconoscono e stabiliscono casi concreti di precedenza.

Di conseguenza, se le domande presentate superano gli stanziamenti disponibili, è importante osservare le norme relative alla precedenza. Orbene, dopo la presentazione della domanda della Echebastar, la Commissione ha avuto per sette volte la possibilità di pronunciarsi sulla domanda, ma sul progetto non è stata adottata alcuna decisione. Ciò è in contrasto con gli artt. 6-8 e 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86 che non ammettono alcun ritardo.

Concludendo l'esposizione di questa censura, la Echebastar sostiene che, stabilendo dei nuovi criteri di valutazione i quali, modificando il chiaro disposto dell'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86, ritardano indefinitamente l'attribuzione dei contributi finanziari comunitari, la Commissione commette un manifesto sviamento di potere, ai sensi della giurisprudenza della Corte, secondo la quale lo sviamento è costituito dal fatto che un'autorità amministrativa si valga dei propri poteri per uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono stati attribuiti (v. sentenze 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl/Commissione, Racc. pag. 245; 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. 2447).

36. Nella replica la Echebastar aggiunge che la carenza di cui si fa carico alla Commissione è del pari in contrasto con l'art. 40, n. 3, del Trattato. La differenza di trattamento che la Commissione riconosce di riservare ai richiedenti di contributi comunitari a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86, dichiarando che solo i beneficiari del contributo ricevono una decisione formale ai sensi dell'art. 189 del Trattato, mentre i progetti esclusi danno luogo unicamente alla notifica del risultato mediante lettere la cui spedizione ha l'effetto di rinviare la concessione all'esercizio seguente, costituisce una discriminazione in contrasto con detto art. 40, n. 3, secondo comma. Tale discriminazione comporterebbe un diniego di giustizia nei confronti dei richiedenti di aiuti finanziari comunitari riportati, nei limiti in cui sia preclusa qualsiasi possibilità di adire la Corte. A sostegno di questa tesi la Echebastar cita le sentenze 16 febbraio 1978, causa 61/77, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 417), e causa 88/77, Ministro della Pesca/Schonenberg (Racc. pag. 473); 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 2955); cause 241/78, 242/78, 245/78-250/78, DGV e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3017) e cause 261/78 e 262/78, Interquell Stärke-Chemie e Diamalt/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3045).

La Echebastar aggiunge che la concessione di sovvenzioni ad altri progetti, quale ad esempio il progetto italiano n. 0351/90/02, costituisce una discriminazione nei confronti dei progetti come il suo.

37. La *Commissione* considera anzitutto, in sostanza, che il fatto che la Echebastar ammetta di aver ricevuto, prima di proporre il proprio ricorso, la comunicazione della Commissione 18 dicembre 1990, che l'informava della presa di posizione in ordine alla sua domanda, come pure del contenuto e dei motivi di tale presa di posizione, è un motivo sufficiente per respingere il ricorso per carenza, il quale mira essenzialmente a far sì che venga comunicato alla ricorrente l'atto che le è già stato inviato (v. sentenze 14 dicembre 1962, cause da 5/62 a 11/62 e da 13/62 a 15/62, San Michele, Racc. pag. 839; 13 luglio 1971, Deutscher Komponistenverband, causa 8/71, Racc. pag. 705).

38. La Commissione deduce ancora che al momento della replica la Echebastar ha modificato l'oggetto del ricorso originario.

La Echebastar vi ha aggiunto un ricorso d'annullamento di una decisione negativa. Il ragionamento della Echebastar consiste infatti nel pretendere che, date le caratteristiche del suo progetto e gli stanziamenti disponibili, la Commissione era obbligata a concedere il contributo. Avendo la Commissione omesso di farlo, la Corte dovrebbe quindi obbligarla in tal senso. D'altro canto, gli argomenti relativi ai meriti del progetto rispetto alle esigenze poste dal regolamento o rispetto ad altri progetti ed all'esistenza o meno di disponibilità finanziarie per la Commissione si potrebbero usare unicamente in un ricorso d'annullamento, non già in un ricorso per carenza.

La Commissione sostiene del pari che con la replica la Echebastar ha innovato per quanto riguarda i motivi dedotti. Le allusioni ai meriti del progetto potrebbero infatti costituire il fondamento di motivi relativi all'inosservanza del regolamento (CEE) n. 4028/86 o del principio di non discriminazione. L'insufficienza di stanziamenti potrebbe dare fondamento all'errore manifesto di valutazione della Commissione. Infine i vizi di forma denunciati avrebbero valore unicamente a fronte di una decisione formale della Commissione.

Le nuove domande che la Echebastar formula per la prima volta nella replica avrebbero senso soltanto in caso di ricorso d'annullamento.

La Commissione sostiene perciò che il fatto di introdurre nella replica un oggetto, motivi e conclusioni ulteriori rispetto a quelli del ricorso per carenza formulato nell'atto introduttivo equivale in realtà a proporre un ricorso d'annullamento, il quale è irricevibile alla luce degli artt. 38 e 42 del regolamento di procedura della Corte. L'irricevibilità del nuovo ricorso d'annullamento si desume del pari dall'incoerenza derivante dal fatto che nel contempo l'originario ricorso per carenza è stato tenuto fermo.

39. La Commissione ricorda poi, in via preliminare, quanto dispone il regolamento (CEE) n. 4028/86 per porne in rilievo due caratteristiche. Si tratterebbe, da un lato, della corresponsabilità degli Stati membri nell'ambito delle azioni di ristrutturazione e di rinnovo della flotta da pesca e, dall'altro, della posizione giuridica di coloro che chiedono un contributo finanziario comunitario per progetti relativi all'acquisto o alla costruzione di nuovi pescherecci.

40. Questa asserita corresponsabilità degli Stati membri si desume dalle norme comunitarie.

Infatti, secondo il regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca instaurato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca (GU L 24, pag. 1), la ripartizione fra i pescatori della Comunità delle possibilità di cattura sulle popolazioni soggette a TAC o ad altre limitazioni quantitative sarebbe delegata agli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero ripartire le quote attribuite fra i loro pescatori e controllare la capacità di pesca della propria flotta.

La politica strutturale della pesca è attuata mediante provvedimenti d'incentivazione o di incoraggiamento, non già mediante provvedimenti coercitivi. Dato che l'attività economica della pesca si basa su realtà molto diverse a seconda degli Stati membri, è indispensabile che lo sforzo di adeguamento

delle flotte sia modulato a seconda degli Stati membri. Il legislatore comunitario ne ha tenuto conto disponendo, nel provvedimento base della politica strutturale in fatto di pesca, che quest'ultima deve essere organizzata nell'ambito di programmi pluriennali di orientamento propri a ciascuno Stato membro.

Questi programmi, definiti dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86, sono esaminati dalla Commissione in relazione al prevedibile andamento delle risorse alieutiche nonché ai provvedimenti ed agli orientamenti della politica comune della pesca. L'approvazione di un programma non è sufficiente, ma dev'essere garantita la sorveglianza dell'andamento della flotta da pesca di ciascuno Stato membro. Donde l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86 il quale obbliga gli Stati membri a trasmettere ogni anno alla Commissione, entro il 1° aprile, un documento di sintesi sullo stato di avanzamento dei loro programmi.

La Commissione rileva in proposito che il finanziamento da parte della Comunità di progetti relativi alla costruzione o all'acquisto di nuovi pescherecci è soggetto alla condizione che lo Stato membro interessato si attenga alle previsioni annuali. Per quanto riguarda la Spagna, il programma pluriennale di orientamento è stato approvato con la soprammenzionata decisione n. 88/149/CEE, nella quale la Commissione dichiara che, in particolare per quanto riguarda la flotta tonniera (alla quale si aggiungerebbe il natante di cui al progetto della ricorrente) in attività al 1° gennaio 1987, un certo aumento è autorizzato sino alla fine del 1991.

Contributi comunitari per progetti di ristrutturazione e di rinnovo della flotta da pesca

possono essere concessi unicamente se le domande di finanziamento rientrano nell'ambito del programma pluriennale di orientamento dello Stato interessato e si attengono agli scopi stabiliti nello stesso. Ne deriva che l'adozione delle decisioni della Commissione sui progetti sottopostile dipende dal precedente comportamento degli Stati membri. Se questi ultimi si attengono agli obiettivi annuali, la Commissione può prendere in considerazione le domande di sovvenzione relative alla costruzione di nuovi natanti.

La partecipazione degli Stati membri non si limita tuttavia all'esecuzione del programma, ma comprende del pari la gestione di ciascuna delle singole domande di finanziamento comunitario. Il rapporto fra la Comunità ed i singoli richiedenti è di fatto un rapporto triangolare fra la Comunità, lo Stato membro ed i singoli richiedenti.

Questo compito dello Stato membro inizia con un esame preliminare delle singole domande, allo scopo di accertare se queste rientrino nell'ambito del programma pluriennale di orientamento. Oltre a quest'esame, lo Stato membro effettua una valutazione, attribuendo ai progetti un grado di precedenza. Tale grado di precedenza viene preso in considerazione dalla Commissione nel determinare l'ordine di preferenza per tutti i progetti presentati.

Lo Stato membro interviene del pari nella fase seguente, che è quella della concessione del contributo comunitario, dato che la Commissione concede infatti il contributo

dopo aver sentito il comitato permanente per le strutture della pesca. In questa fase finale, gli Stati membri sono informati, in seno al comitato, dei criteri di precedenza seguiti. Pertanto la Echebastar ha ricevuto, nel febbraio del 1990, una comunicazione delle autorità spagnole nella quale queste le esponevano succintamente i motivi per cui il progetto non era stato accolto con precedenza su altri nella decisione del 1989.

41. La posizione giuridica dei richiedenti di un contributo comunitario per la costruzione di nuovi pescherecci implica che i richiedenti non abbiano diritto a un contributo e che, se la loro domanda non viene accolta, essi ne vengano validamente informati mediante una semplice notifica.

La Commissione ricorda che l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86 stabilisce che essa «può concedere un contributo finanziario (...)», il che significa che le azioni strutturali non danno automaticamente diritto a un contributo, ma unicamente a che la domanda sia esaminata alla pari con le altre domande presentate, sia classificata secondo l'ordine di precedenza che le spetta e venga accolta qualora i fondi disponibili, che sono limitati, si rivelino sufficienti. La procedura è la seguente: in una prima fase di verifica, la Commissione esercita una competenza vincolata, cioè se la domanda possiede i requisiti prescritti dalle norme in vigore, essa deve accoglierla o in caso contrario respingerla; ciascun progetto è quindi esaminato individualmente, senza confronto con gli altri progetti concorrenti. La seconda fase consiste in un esame comparativo di tutte le domande, per stabilire quali siano più meritevoli di ottenere un finanziamento comunitario. Il finanziamento comunitario delle azioni strutturali non è infatti illimitato e deve restare entro i limiti della dotazione complessiva di 800 milioni di ECU per il periodo 1987-1991, contemplato dall'art. 40 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e nell'ambito della quale l'autorità di bilancio stabilisce l'importo massimo disponibile per ciascun esercizio. La Commissione di troverebbe dunque di fronte al fatto che l'importo disponibile nel bilancio annuale è molto inferiore all'importo complessivo che sarebbe necessario per dar corso a tutte le domande rispondenti ai requisiti prescritti dal regolamento.

La Commissione ritiene che solo i progetti cofinanziati dalla Comunità debbano dar luogo ad una decisione formale della Commissione ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Tale decisione viene inviata tanto allo Stato membro interessato, quanto ai beneficiari. I richiedenti di progetti non accolti sarebbero informati per due vie diverse. Innanzi tutto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», una comunicazione nella quale sono indicati il numero delle domande ricevute e il numero delle domande accolte, queste ultime ripartite per Stato membro e per tipo di investimento. In secondo luogo, gli uffici della Commissione comunicano queste due circostanze a ciascuno degli interessati le cui domande rispondono ai requisiti prescritti dalla normativa, ma non hanno potuto essere accolte a causa dell'esaurimento degli stanziamenti disponibili. Queste informazioni sono state comunicate alla ricorrente con lettera del 18 dicembre 1990.

Questa duplice comunicazione ha due conseguenze. La prima è quella prevista dall'art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86.

La seconda consiste nella constatazione che, poiché l'unico motivo del rifiuto è l'insufficienza degli stanziamenti, il progetto potrebbe fruire di un aiuto nazionale. Viceversa, il rinvio automatico non dà diritto ad altro che all'esame nell'esercizio seguente, in concorrenza con tutte le nuove domande eventualmente presentate per tale esercizio, e ciò non gli attribuirebbe alcuna precedenza rispetto alle stesse. Oltre a ciò, il rinvio non implica che la domanda debba essere esaminata nell'ambito della prima serie di decisioni adottate entro e non oltre il 30 aprile, poiché l'esame può essere effettuato durante l'intero esercizio finanziario successivo.

La Commissione ritiene, in sintesi, che la natura del regime in esame non attribuisca il diritto a un contributo per le domande ricevibili. La Commissione aggiunge che la notifica ai destinatari, mediante una lettera proveniente dai suoi servizi, del fatto che la loro domanda non ha potuto essere accolta unicamente a causa dell'insufficienza degli stanziamenti di bilancio, è sufficiente per consentire loro di impugnare la decisione di dare la precedenza alle domande accolte, e che questo ricorso deve consentire alla Corte di determinare se la Commissione, nel selezionare i progetti accolti, si è attenuta ai criteri di precedenza stabiliti nel regolamento nonché ai principi generali di non discriminazione e di assenza di arbitrio o di sviamento di potere.

42. La Commissione assume quindi che il ritardo nel decidere sulla domanda della Echebastar non le può essere imputato. Essa precisa infatti che per poter adottare una decisione entro il 30 aprile 1988 le sarebbe stato necessario essere in grado di esaminare, a norma dell'art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86, se il progetto della Echebastar rientrasse nel programma pluriennale di orientamento. Orbene, secondo la Commissione, nell'aprile del 1988 la Spagna non aveva comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'art. 2 della citata decisione 88/149/CEE, recante approvazione del suo programma. la Commissione è stata così costretta a sospendere provvisoriamente le decisioni di concessione di contributi per i progetti di costruzione di nuovi pescherecci. Nella settantanovesima riunione del comitato permanente per le strutture della pesca, tenutasi il 20 aprile 1988, la Commissione ha reso noto agli Stati membri che i progetti sui quali essa doveva pronunciarsi in aprile, come pure i progetti presentati entro il 31 marzo 1988, sarebbero stati esaminati nell'ambito della seconda decisione da adottarsi entro il 31 ottobre dello stesso anno, purché essa ricevesse tempestivamente le informazioni. La mancata comunicazione tempestiva di queste informazioni da parte della maggioranza degli Stati membri ha di nuovo impedito alla Commissione di pronunciarsi sui progetti di costruzione di nuovi natanti nell'ottobre del 1988. Di conseguenza, essa ha deciso di prorogare di un altro esercizio finanziario la validità dei progetti di costruzione esaminati nel 1988 sui quali essa non aveva potuto pronunciarsi.

Il progetto della Echebastar ha quindi potuto essere esaminato per la prima volta solo nel 1989 quando è stato riportato per mancanza di stanziamenti sufficienti. Nell'aprile del 1990 la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi. Orbene, le informazioni fornite dalla maggior parte degli Stati membri erano incomplete o contraddittorie e la Commissione ha nuovamente sospeso la concessione di nuovi contributi fino alla decisione di ottobre. Nel mese di ottobre del 1990 le informazioni erano ancora incomplete o con-

traddittorie per la Spagna. Le informazioni giunte nel novembre del 1990 hanno poi consentito di sottoporre i progetti di decisione al comitato permanente delle strutture per la pesca nella sua riunione dell'11 dicembre 1990 e di adottare le decisioni positive corrispondenti il 20 dicembre. Queste decisioni sono state notificate allo Stato membro interessato come pure ai beneficiari ed il risultato complessivo di tali decisioni è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 29 del 5 febbraio 1991. Per quanto riguarda i progetti di costruzione di nuovi natanti che rispondevano ai requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, ma che non avevano potuto essere accolti a causa dell'esaurimento degli stanziamenti di bilancio disponibili — fra i quali figurava il progetto della Echebastar — gli interessati sono stati avvertiti con lettera in data 18 dicembre 1990 che la ricorrente ammette di aver ricevuto.

43. La Commissione considera ancora che essa non era obbligata ad adottare, nei confronti dei richiedenti non beneficiari, una decisione formale ai sensi dell'art. 189 del Trattato e che inoltre la presa di posizione del 18 dicembre 1990 inviata alla Echebastar è sufficiente per togliere ogni fondamento al ricorso per carenza.

44. Secondo la Commissione, la normativa sul finanziamento di progetti di acquisto o di costruzione di nuovi pescherecci non l'obbligava ad adottare una decisione formale inviata individualmente al richiedente non beneficiario e la comunicazione inviata è lo strumento più adatto alla posizione giuridica del richiedente ed è sufficiente per salvaguardarla.

In proposito la Commissione osserva anzitutto che l'art. 175 parte dall'ipotesi di un'astensione da parte di una delle due istituzioni, debitamente invitata ad agire, di adottare nei confronti dell'interessato un atto «che esso poteva legittimamente pretendere a norma del diritto comunitario». Orbene, dalla posizione giuridica del richiedente di un contributo comunitario per il finanziamento del progetto di costruzione di un peschereccio si desume che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 relative alle eventuali sovvenzioni a favore della costruzione di nuovi pescherecci non attribuiscono ai richiedenti alcun diritto alla concessione di una sovvenzione per il semplice fatto che essi possiedono i requisiti prescritti dal regolamento. Le due fasi dell'azione della Commissione nel trattare le domande considerate sfociano, come risultato finale, in un elenco dei progetti classificati per ordine di priorità in cui la Commissione si limita ad adottare decisioni positive per i progetti contenuti nell'elenco fino ad esaurimento degli stanziamenti di bilancio corrispondenti. Le decisioni positive di concessione di un contributo comunitario debbono essere decisioni nel senso formale previsto dall'art. 189 del Trattato, giacché esse instaurano un rapporto amministrativo particolare fra la Commissione e i destinatari, attribuendo vantaggi e imponendo determinati obblighi. Per quanto riguarda i progetti che rispondono ai requisiti prescritti per poter fruire di un finanziamento, ma che sono esclusi per il motivo che gli stanziamenti disponibili sono insufficienti per finanziare tutti i progetti presentati, la Commissione ritiene di non poter adottare decisioni negative nei limiti in cui non sono le loro caratteristiche in quanto tali ad escluderli dal finanziamento, bensì il fatto che gli stanziamenti sono insufficienti. Orbene, coloro le cui domande sono state escluse a causa dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili debbono essere informati del risultato mediante una lettera. Unitamente alla pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale, detta lettera è sufficiente per consentire di proporre un ricorso dinanzi

alla Corte di giustizia. D'altro canto, gli interessati avrebbero la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali per chiedere loro ulteriori precisazioni sulle decisioni adottate.

45. La Commissione considera che l'invio alla Echebastar della lettera del 18 dicembre 1990, riguardante il progetto di cui trattasi, costituisce del pari una presa di posizione sufficiente, ai sensi del secondo comma dell'art. 175 del Trattato, ad escludere la carenza. Questa comunicazione, unitamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonché ai chiarimenti ed all'elenco particolareggiato dei progetti che le autorità nazionali mettono a disposizione, consentirebbe di far controllare dalla Corte la legittimità della decisione di concedere un contributo comunitario con precedenza su altri progetti, alla luce dei principi di non discriminazione e di divieto di decisioni arbitrarie e di sviamento di potere.

Anche se la Corte accogliesse il presente ricorso per carenza, l'esecuzione della sentenza potrebbe unicamente consistere nella comunicazione alla ricorrente del fatto che la sua domanda è stata disattesa a beneficio di altre domande più meritevoli. Orbene, questo contenuto sarebbe in sostanza lo stesso di quello della lettera 18 dicembre 1990.

La Commissione rileva che comunque le censure riguardanti, da un lato, l'insufficienza di tale comunicazione nonché, dall'altro, l'insufficienza della motivazione e delle informazioni contenute in tale comunicazione sono infondate. Prova ne è la diffusa argomentazione della Echebastar contro la decisione di non attribuirle il contributo richiesto.

46. La Commissione precisa che l'osservanza del termine stabilito dall'art. 35, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4028/86 costituisce un obbligo secondario rispetto all'obbligo principale di far sì che le decisioni da adottarsi sui progetti si basino su dati attendibili. Orbene, la Commissione, la quale disponeva nel mese di ottobre del 1990 solo di informazioni incomplete, non ha potuto adottare alcuna decisione su nuovi progetti di costruzione giacché essi potevano non rientrare nell'ambito del programma pluriennale di orientamento. In ogni caso la sua presa di posizione è avvenuta entro il termine di due mesi ai sensi dell'art. 175 del Trattato per pronunciarsi dopo essere stata invitata ad agire. La Commissione aggiunge che le censure riguardanti il rinvio della sua decisione dal 1988 al 1989 e all'aprile del 1991 sono inammissibili, nell'ambito del ricorso che riguarda la situazione dell'esercizio 1990.

47. A parte ciò, la diffida ad agire del 20 settembre 1990 è viziata e comporta l'irricevibilità del ricorso.

In proposito la Commissione ricorda anzitutto la giurisprudenza della Corte (sentenza 4 febbraio 1959, causa 17/57, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, Racc. pag. 9) per desumerne che la data dell'invito ad agire costituisce il dies a quo del termine impartito al richiedente per proporre il ricorso ed all'istituzione per rispondere. È quindi indispensabile che tale invito avvenga dopo la scadenza del termine legale di cui dispone l'istituzione per pronunciarsi, giacché questo termine legale non avrebbe alcun senso se potesse essere accorciato a piacimento da parte dell'interessato.

Nella fattispecie, l'invito ad agire sarebbe pervenuto alla Commissione il 2 ottobre

1990, cioè prima della scadenza del termine che l'art. 35, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86 attribuisce alla Commissione per pronunciarsi sulle domande, termine che scadeva il 31 ottobre 1991. L'art. 37 del regolamento, infatti, il quale stabilisce che le domande che non hanno potuto essere accolte a causa dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono riportate all'«esercizio finanziario successivo», significa che esse possono formare oggetto di una decisione sia nel primo, sia nel secondo semestre. La Commissione ritiene quindi che la richiesta preliminare fatta dalla ricorrente sia invalida in quanto prematura. Se la ricorrente avesse inviato la richiesta preliminare a partire dal 31 ottobre, la Commissione avrebbe avuto un termine di due mesi per rispondere, cioè almeno fino al 31 dicembre, termine entro il quale la decisione è stata adottata e comunicata alla ricorrente.

48. Per quanto riguarda la trasgressione del principio della gerarchia normativa, la Commissione precisa di aver adottato una posizione e di averla comunicata alla ricorrente il 18 dicembre, cioè un mese e mezzo dopo la scadenza del termine, ma entro i due mesi successivi alla richiesta di agire se questa fosse stata presentata a tempo debito e non prematuramente e, comunque, prima che il presente ricorso fosse proposto. A parte ciò, questo breve ritardo è dovuto alla preminenza della norma che le impone di accertarsi della conformità delle domande agli scopi del programma pluriennale di orientamento, rispetto alla norma che le impone un termine per il disbrigo amministrativo dei fascicoli.

49. Circa l'asserito errore di fatto, la Commissione si limita ad asserire di non avere una convinzione come quella che la Echebastar le attribuisce e che è totalmente in contrasto con il disposto dell'art. 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

50. Per quanto riguarda l'errore di diritto, la Commissione rileva che la lettera del 17 maggio 1990, che riproduce semplicemente il termine stabilito dalla normativa, la cui osservanza implica che la Commissione disponga previamente dei dati occorrenti, non è tale da attribuire alla ricorrente un affidamento ulteriore rispetto a quello che deriva dalla fissazione del termine nella normativa e che questo argomento è, di conseguenza, ricompreso in quello dell'osservanza o meno di tale termine.

51. La censura di sviamento di potere si confonde con l'asserita inosservanza del termine. La Commissione si richiama quindi alle osservazioni relative a quest'ultima.

52. Pur ribadendo l'inammissibilità, in sede di ricorso per carenza, dei motivi diretti a dimostrare l'illegittimità della decisione di non concessione del richiesto contributo, la Commissione rileva in primo luogo che la conformità delle domande ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 4028/86 implica unicamente la loro ammissibilità all'esame comparativo con gli altri progetti e non garantisce che esse siano accolte. In secondo luogo, gli stanziamenti disponibili non erano sufficienti e, quindi, basterebbe confrontare i dati relativi agli stanziamenti disponibili con l'importo complessivo delle domande relative alla costruzione di nuovi natanti nell'intera Comunità per rendersi conto che lo squilibrio fra domande e stanziamenti disponibili impone la determinazione di un ordine di precedenza per le domande in relazione ai loro requisiti.

Prima di inserire un progetto in quest'ordine di precedenza, la Commissione ritiene di doversi assicurare dell'osservanza complessiva, da parte dello Stato membro, degli obiettivi stabiliti annualmente in ciascun programma e dell'inclusione del progetto di costruzione di un nuovo natante nel programma approvato. Queste due condizioni sono necessarie ma non sufficienti vuoi per l'autorizzazione da parte della Commissione della concessione dell'aiuto nazionale, vuoi per l'ammissibilità del progetto all'eventuale contributo comunitario. Per la concessione di tale contributo è inoltre indispensabile che il progetto figuri fra quelli che meglio rispondono ai criteri di precedenza stabiliti dall'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86. Fra questi criteri, quelli che in pratica sono più idonei per determinare un ordine di precedenza fra i progetti sono quelli di cui al n. 2, lett. b). Così la Commissione, per rispettare rigorosamente la nozione di sostituzione, esige anzitutto che il proprietario dei natanti perduti involontariamente sia il beneficiario del progetto e che il totale delle capacità e del potenziale dei natanti perduti accidentalmente corrisponda alla nuova costruzione.

L'applicazione di questi criteri al progetto che costituisce oggetto della presente causa mostra che uno dei tre natanti la cui perdita definitiva a seguito di naufragio ha motivato la domanda di sovvenzione, il Giozaldi, non apparteneva al richiedente ed un altro, il Beti Campolibre, non era stato perduto a seguito di naufragio, bensì esportato nel Senegal. Queste due circostanze avrebbero attribuito al progetto del richiedente un grado di precedenza inferiore a quello attribuito a un gran numero di altri progetti presentati da armatori spagnoli. Così, nell'ordine di precedenza adottato per la decisione dell'aprile 1989, il progetto occupava il 251° posto e solo i primi 34 sono stati finanziati. Per la decisione dell'ottobre del 1989, il posto occupato era il 246° e solo i primi 48 progetti sono stati finanziati, mentre per la decisione del dicembre 1990 il posto occupato era il 324° e solo i primi 46 progetti sono stati finanziati.

La Commissione aggiunge che il progetto della Echebastar non è stato discriminato rispetto ad altri progetti spagnoli. Infatti, per quanto riguarda la presa in considerazione della precedenza attribuita dagli Stati membri a ciascun progetto, il suo compito sarebbe quello di garantire una certa coerenza, nella misura del possibile, fra le precedenze della politica strutturale decise dallo Stato membro in fatto di composizione e di volume della flotta da pesca e quelle della politica comunitaria. Conformemente ai propri criteri ed in base al programma pluriennale di orientamento, lo Stato spagnolo ha attribuito al progetto in esame un grado di precedenza di 3 in una scala che va da 1 a 5 in ordine decrescente. Orbene, al momento della prima decisione del 1989, sui 34 progetti spagnoli che hanno fruito di una sovvenzione comunitaria, 31 avevano il grado di precedenza 1, 2 il grado di precedenza 2 ed 1 il grado di precedenza 3. Tutti questi progetti corrispondevano a percentuali di ritiro superiori al 100% in potenza e in stazza, circostanza che non ricorreva per il progetto della Echebastar. Al momento della seconda serie di decisioni del 1989 erano stati finanziati 48 progetti spagnoli fra i quali 36 avevano ottenuto il grado di precedenza 1, 7 il grado di precedenza 2 e 5 il grado di precedenza 3; questi ultimi avevano tutti percentuali di ritiro superiori a quella del progetto in esame e, infine, al momento della decisione del 1990, erano stati sovvenzionati 46 progetti spagnoli i quali avevano tutti ottenuto il grado di precedenza 1, ad eccezione di due che avevano il grado di precedenza 2, mentre

la totalità era caratterizzata da ritiri corrispondenti superiori al 100% in potenza e in stazza.

Il progetto della Echebastar non è stato nemmeno discriminato rispetto a progetti presentati da operatori di altri Stati membri. In proposito la Commissione considera che, se il punto di riferimento costituito dal programma pluriennale di orientamento varia a seconda della capacità di pesca, delle possibilità di cattura e della situazione socioeconomica del settore in ciascuno degli Stati membri e se la prima condizione da soddisfare per ciascun progetto è quella di rientrare nel programma pluriennale di orientamento corrispondente allo Stato membro di stabilimento, la conseguenza inevitabile è che l'applicazione dei criteri di precedenza stabiliti dalla normativa comunitaria deve effettuarsi nell'ambito dei progetti presentati da ciascuno degli Stati membri, non già nell'ambito complessivo di tutti i progetti presentati dal complesso degli Stati e che l'applicazione di questi criteri comunitari deve portare a elenchi di progetti classificati per ordine di precedenza per ciascuno degli Stati membri, e non ad un elenco unico per tutti i progetti presentati dal complesso degli operatori comunitari.

Naturalmente, se i progetti presentati sono classificati per ordine di precedenza negli elenchi corrispondenti a ciascuno Stato membro, non già in un elenco complessivo, l'attribuzione della dotazione di bilancio complessiva disponibile per la costruzione di nuovi natanti ai progetti di ciascuno Stato membro esige una previa ripartizione che la Commissione effettua in conformità a criteri strettamente obiettivi, quali, in sostanza, la capacità in stazza ed in potenza della rispettiva flotta, come pure il numero di addetti occupati nel settore. Indi, l'importo complessivo spettante ai progetti presentati da ciascuno degli Stati membri viene attribuito secondo l'ordine di precedenza dei progetti fino ad esaurimento.

A proposito del progetto italiano n. 0351/90/02 la Commissione precisa che detto progetto risponde a tutti i criteri e requisiti del regolamento e che l'Italia si è ampiamente attenuta agli obiettivi del proprio programma pluriennale di orientamento per il 1990. La Commissione ha dovuto del pari tener conto del contesto complessivo della pesca del tonno in Italia; questo paese dispone infatti di un'industria di trasformazione di grandi dimensioni ed il suo approvvigionamento di materie prime avviene quasi esclusivamente all'estero; la costruzione di un natante per la pesca del tonno, oggetto del progetto in questione, poteva quindi contribuire in una certa misura a ridurre la forte dipendenza dall'estero dell'industria italiana di trasformazione del tonno, tanto più che la flotta italiana non disponeva di alcuna nave oceanica per la pesca del tonno avente tali caratteristiche. Queste sono le ragioni che hanno indotto il governo italiano ad attribuire il grado massimo di precedenza al finanziamento comunitario di tale progetto.

53. Circa gli argomenti relativi agli asseriti vizi di forma, la Commissione ritiene che essi siano inammissibili in sede di ricorso per carenza. Ciononostante, a fronte di tali argomenti addotti nella replica, la Commissione insiste sul fatto che la lettera 18 dicembre 1990 inviata alla Echebastar è una presa di posizione sufficiente per togliere ogni fondamento all'asserita carenza e che essa informa la ricorrente che la sua domanda non ha potuto essere accolta giacché il contributo comunitario disponibile è stato attribuito a

progetti più meritevoli del suo, di guisa che le era possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte contro le decisioni di concessione di un contributo agli altri progetti. La Commissione osserva inoltre che, se la ricorrente si fosse trovata in una situazione di incertezza giuridica circa la natura della lettera inviatale dalla Commissione e circa i rimedi giuridici che le avrebbero consentito di ottenere il sindacato giurisdizionale sul comportamento della Commissione, avrebbe potuto provvedere alla tutela dei propri diritti mediante un ricorso dinanzi alla Corte diretto ad accertare se la comunicazione che le era stata trasmessa fosse impugnabile. In ogni caso, dato che la ricorrente conosceva le decisioni adottate su altre domande e che incidevano direttamente sulla sua, essendone stata informata dalla lettera della Commissione o dalla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1991, essa avrebbe potuto rivolgersi, entro un termine ragionevole, alle autorità nazionali o all'amministrazione comunitaria per chiedere sia l'elenco dei progetti approvati, sia le decisioni che li riguardavano, onde poter raffrontare i requisiti del proprio progetto con quelli dei progetti che avevano ottenuto una sovvenzione.

Sulle conclusioni dirette ad ottenere che la Corte dichiari che la Echebastar aveva diritto al contributo finanziario per il progetto di costruzione di un peschereccio

54. Richiamandosi all'art. 176 del Trattato, la *Echebastar* sostiene che la Commissione è obbligata ad adottare i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordinamento giuridico comunitario violato, dando esecuzione alla sentenza che la Corte pronuncerà. Tali provvedimenti necessari possono consistere solo nella concessione alla ricorrente del richiesto contributo, in misura pari al 10% del preventivo, cioè 195 650 000 PTA.

Dalla lettera della Commissione del 22 novembre 1989 si desume che il solo ostacolo effettivo alla concessione del contributo era l'insufficienza dei mezzi disponibili nell'esercizio 1989; di conseguenza, tale domanda di contributo finanziario ha dovuto essere riportata all'esercizio 1990 per essere accolta in tale anno, come impone l'art. 37, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86.

Le lettere del 12 febbraio e del 31 ottobre 1990 sono una conferma di questa tesi. Di conseguenza, essendo l'astensione della Commissione in contrasto con il Trattato, la Corte dovrebbe imporre a quest'ultima di concedere alla Echebastar il contributo finanziario richiesto. Ciò tanto più in quanto la Commissione disponeva nel 1990, contrariamente a quanto afferma, degli stanziamenti per finanziare il progetto della Echebastar.

D'altro canto, giacché la lettera della Commissione in data 18 dicembre 1990 significa anche che il progetto della Echebastar rispondeva a tutti i requisiti necessari per ottenere il contributo finanziario comunitario, tale contributo avrebbe dovuto essere concesso nel 1989, nella seconda decisione, o il 30 aprile 1990, o, al massimo, il 31 ottobre 1990, giacché i crediti necessari erano disponibili in tutte queste ipotesi. Di conseguenza la Corte dovrebbe dichiarare che la Echebastar ha diritto al contributo.

Infine, dato che la Commissione ha adottato nel 1990 solo una decisione riguardante 82,56 milioni di ECU, mentre una dotazione regolamentare e tassativa di 160 milioni di ECU l'anno è contemplata dal regolamento (CEE) n. 4028/86, a norma dell'art. 40, n. 2, di quest'ultimo, è inammissibile invocare l'esaurimento di stanziamenti di bilancio per negare l'attribuzione del contributo alla Echebastar.

Di conseguenza si deve versare il contributo alla Echebastar in ragione di 195 650 000 PTA e la Corte ha il diritto in ingiungerlo.

55. La *Commissione* sostiene che la ricorrente confonde l'obbligo di pronunciarsi, in senso positivo o negativo, oggetto del ricorso per carenza, con quello di concedere la sovvenzione richiesta, oggetto di un eventuale ricorso contro una decisione negativa. Di conseguenza, la domanda è in primo luogo irricevibile nell'ambito del presente ricorso in cui la ricorrente può unicamente chiedere che l'istituzione invitata ad agire adotti l'atto che le viene richiesto, non già che questo atto sia una decisione positiva. In subordine, la domanda è infondata, giacché la semplice scadenza del termine stabilito dal regolamento — in denegata ipotesi — per l'adozione dell'atto non avrebbe il risultato di limitare la capacità di valutazione della Commissione per quanto riguarda l'adozione di una decisione positiva o negativa.

Sulla domanda di risarcimento

56. La *Echebastar* chiede di essere risarcita del danno economico recatole dall'astensione della Commissione. Dal fascicolo risulta che il danno è effettivo, certo, individualizzato ed immediato, derivante direttamente dall'inazione della Commissione. Nel presente caso si è verificata una «trasgressione grave di una norma superiore di diritto che tutela i singoli» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Non rispettando nemmeno il termine di due mesi stabilito dall'art. 175 del Trattato, la Commissione ha manifestamente colpito un'attività di pesca che era già iniziata, facendo così ricadere il finanziamento complessivo sull'impresa di pesca che deve quindi sostenere almeno il pagamento degli interessi corrispondenti al finanziamento del contributo economico che la Commissione avrebbe dovuto concedere nel termine prescritto. È quindi provato il nesso causale fra danno subito e carenza (v. sentenza 15 marzo 1984, causa 310/81, Eiss/Commissione, Racc. pag. 1341).

Il danno è costituito tanto dal danno emergente, quanto dal lucro cessante. Secondo la Echebastar, la perdita subita deriva tanto dalla mancata concessione del contributo finanziario comunitario quanto dalla perdita derivante dall'assunzione a carico da parte della Echebastar del finanziamento dell'aiuto comunitario a partire dalla data in cui doveva essere concesso (31 ottobre 1990) fino alla data in cui sarà definitivamente riscosso. La somma liquidata dovrebbe essere tale da ricollocare la Echebastar nella situazione in cui si troverebbe l'impresa se la Commissione non avesse commesso un'astensione in spregio del Trattato. La Echebastar deve quindi essere altresì risarcita delle spese sostenute per il presente ricorso.

Questo danno dovuto alle spese finanziarie può essere valutato, al tasso di interesse legale vigente in Spagna, in base ai seguenti elementi:

1) Spese finanziarie derivanti dal mancato ottenimento del contributo finanziario al momento della prima nonché della seconda decisione del 1989. Interessi al tasso legale dal 31 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989: 2 934 750 PTA — 195 650 000 PTA al 9%. Legge 28 dicembre 1988, n. 37. 2 934 750 PTA

2) Mancata adozione di una decisione nel 1990. Interessi legali dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990: 19 565 000 PTA — 195 650 000 PTA al 10%. Legge 29 giugno 1990, n. 4. Disposizione addizionale 5. 19 565 000 PTA

3) Mancata adozione di una decisione nel 1991. Interessi legali dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991: 19 565 000 PTA — 195 650 000 PTA al 10%. Legge 27 dicembre 1990 n. 31. Disposizione addizionale 2. 19 565 000 PTA

Pertanto, gli interessi legali dal 31 ottobre 1989 al 31 dicembre 1991 ammontano, a norma della legge spagnola, a complessive *42 064 650 PTA*. Questo è il risarcimento chiesto dalla Echebastar.

57. La *Commissione* considera anzitutto che questa domanda di risarcimento della Echebastar è irricevibile giacché i pretesi danni non sono imputati al semplice asserito ritardo di un mese e mezzo nella presa di posizione del 18 dicembre 1990, ma alla mancata concessione del contributo richiesto che, secondo la ricorrente, la Commissione era tenuta a concederle. Una domanda del genere potrebbe essere basata unicamente sull'illegittimità della decisione di rifiuto che non costituisce oggetto del presente ricorso. La Commissione nega poi che ricorra il presupposto principale della responsabilità extracontrattuale, cioè che vi sia un'astensione in contrasto con il Trattato, dato il ritardo nell'esecuzione di un obbligo prioritario.

G. F. Mancini

giudice relatore